

DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014
668/2014/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE RICHIESTE DI AMMISSIONE, PER L'ANNO 2015, AL
REGIME DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI EX DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 29 dicembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la comunicazione della società EDIPOWER S.P.A. (di seguito: anche EDIPOWER) datata 28 novembre 2014, prot. Autorità n. 34737 del 28 novembre 2014 (di seguito: comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA S.p.A. (di seguito: anche OTTANA), datata 1 dicembre 2014, prot. Autorità n. 34939 del 2 dicembre 2014 (di seguito: prima comunicazione OTTANA);
- la comunicazione di EDISON TRADING S.P.A. (di seguito: anche EDISON), datata 1 dicembre 2014, prot. Autorità 2 dicembre 2014, n. 35055 (di seguito: prima comunicazione EDISON);

- la comunicazione di EDISON, datata 4 dicembre 2014, prot. Autorità 5 dicembre 2014, n. 35490 (di seguito: seconda comunicazione EDISON);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.P.A. (di seguito: anche ENEL), datata 1 dicembre 2014, prot. Autorità n. 35740 del 9 dicembre 2014 (di seguito: comunicazione ENEL);
- la comunicazione di OTTANA, datata 12 dicembre 2014, prot. Autorità n. 36465 del 15 dicembre 2014 (di seguito: seconda comunicazione OTTANA);
- la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG), datata 19 dicembre 2014, prot. Autorità n. 37191 del 19 dicembre 2014;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 23 dicembre 2014, prot. Autorità n. 37827 del 29 dicembre 2014.

CONSIDERATO CHE:

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2015, predisposto e pubblicato da Terna ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi inizianti per 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di EDIPOWER, Milazzo di EDISON, Assemini, Portoferraio, Priolo e Sulcis di ENEL e Ottana di OTTANA;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
 - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta;
- EDIPOWER, con la comunicazione EDIPOWER, ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2015 con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV;
- con la seconda comunicazione EDISON e in relazione all'impianto Milazzo, l'omonimo utente ha avanzato istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2015, secondo quanto anticipato con la prima comunicazione EDISON;

- ENEL, con la comunicazione ENEL, ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2015, con riferimento agli impianti Assemini, Portoferraio, Priolo e Sulcis;
- OTTANA, con le omonime comunicazioni, ha, tra l'altro, presentato domanda di ammissione dell'impianto Ottana al regime di reintegrazione per l'anno 2015;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è stato possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione relative agli impianti San Filippo del Mela 150kV, Assemini, Portoferraio, Sulcis e Ottana, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che tutti i suddetti impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che stabilire che siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberati dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- per quanto attiene alla macrozona Sicilia, l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 91/14, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14).

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere le istanze di ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2015 avanzate da EDIPOWER, con la comunicazione EDIPOWER, per l'impianto San Filippo del Mela 150kV; da ENEL, con la comunicazione ENEL, per gli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis; da OTTANA, con le comunicazioni omonime, per l'impianto Ottana, precisando che in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato; e che il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- rigettare l'istanza di ammissione alla reintegrazione per l'anno 2015 relativa agli impianti Milazzo, Priolo e San Filippo del Mela 220kV, in considerazione dell'applicazione del regime 91/14 dall'1 gennaio 2015 sino all'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi – attualmente prevista entro il 30 giugno 2015 - e a causa del fatto che il valore del relativo corrispettivo di reintegrazione, stimato rispetto alla parte dell'anno 2015 in cui è attualmente previsto che non sia applicato il regime 91/14, è tale da rendere preferibile - in termini di beneficio atteso per il consumatore - che gli impianti in questione siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali *ex* comma 63.1 e, dunque, liberati dai vincoli di offerta previsti dagli articoli 64 e 65; sono, nel contempo, fatti salvi i vincoli previsti dall'assoggettamento delle unità dei menzionati impianti al regime 91/14

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2015 presentate:
 - a) da ENEL, con la comunicazione ENEL, per gli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis;
 - b) da EDIPOWER, con la comunicazione EDIPOWER, per l'impianto San Filippo del Mela 150kV;
 - c) da OTTANA, con le comunicazioni OTTANA, per l'impianto Ottana;
2. di rigettare le istanze di ammissione alla reintegrazione per l'anno 2015 avanzate da EDIPOWER, da EDISON e da ENEL in relazione agli impianti, rispettivamente, San Filippo del Mela 220kV, Milazzo e Priolo;

3. di manlevare i titolari degli impianti San Filippo del Mela 220kV, Milazzo e Priolo da qualsiasi vincolo derivante dalla disciplina degli impianti essenziali limitatamente ai predetti impianti per l'anno 2015, fatti comunque salvi gli obblighi che derivano dall'assoggettamento dei medesimi impianti al regime 91/14;
4. di disporre che Terna espunga gli impianti San Filippo del Mela 220kV, Milazzo e Priolo dall'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, per l'anno 2015, di cui al comma 63.1, mantenendoli nell'elenco delle unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, a Terna, nonché a EDIPOWER S.P.A., EDISON TRADING S.P.A., ENEL PRODUZIONE S.P.A. e OTTANA ENERGIA S.P.A.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni